



Prot. 904/2024 del 3 maggio 2024

Spettabile

Operatore Economico

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. C) D. LGS. 36/2023 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO "Manutenzione straordinaria di alcuni manufatti del Cimitero Monumentale di Arezzo: paramenti lapidei delle scale di accesso al secondo e Terzo Ripiano del Cimitero – intonaci Prima e Seconda Galleria – copertura e Croce Calvario" – CIG B181B42083 - CUP C12E24000020005 – SCADE IL 20 MAGGIO 2024, ORE 12;00

SEZIONE I – LETTERA DI INVITO

Arezzo Multiservizi srl indice la procedura negoziata in oggetto, alla quale possono partecipare soltanto gli operatori economici invitati, purché in possesso dei requisiti prescritti e comunque a condizione che rispettino i termini e le modalità indicati dal Disciplinare di gara.

I destinatari dell'invito, se interessati a partecipare, dovranno presentare le loro offerte nei termini e nei modi indicati dalla presente Lettera e dal Disciplinare di gara di cui alla Sezione II del presente atto. Essendo stati selezionati all'esito dell'indagine di mercato indetta con avviso prot. n. 555/2024 pubblicato il 15/03/2024, saranno ammessi soltanto nella forma che hanno indicato con la relativa manifestazione di interesse.

I requisiti di partecipazione saranno attestati dai concorrenti ai fini dell'ammissione. La Stazione Appaltante ne verificherà l'effettiva sussistenza nei modi di legge, in capo all'aggiudicatario e ad ogni altro concorrente per il quale ritenga di procedere in tal senso.

La legge di gara è stabilita nelle disposizioni della SEZIONE II – DISCIPLINARE DI GARA.

SEZIONE I.I – Informazioni essenziali

- Stazione Appaltante: **Arezzo Multiservizi srl**
- Sede: **Arezzo via B. Buozzi 1, 52100**
- PEC: info@pec.arezzomultiservizi.it
- E-mail: info@arezzomultiservizi.it
- RUP: Elena Graverini, reperibile presso la Stazione Appaltante
- D.L.: Arch. Gasparri Stefano



- Profilo della Committente: www.arezzomultiservizi.it;
- **Pagine on-line (ove sono pubblicati tutti i documenti e gli atti di gara):**
www.arezzomultiservizi.it -Bandi di gara.
- CIG: *B181B42083*
- CUP: *C12E24000020005*
- CPV: *45215400-1.*
- Codice NUTS: *ITE18*
- Lavori di *“Manutenzione straordinaria di alcuni manufatti del Cimitero Monumentale di Arezzo: paramenti lapidei delle scale di accesso al secondo e Terzo Ripiano del Cimitero – intonaci Prima e Seconda Galleria – copertura e Croce Calvario”*.
- Determina a contrarre: Nr. 24 DEL 15/03/2024
- Progetto esecutivo verificato il 14/03/2024 Validato il 14/03/2024 Approvato il 15/03/2024
- Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
- Criteri Ambientali Minimi applicabili: Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022)
- Requisiti generali per la partecipazione alla gara: *ex artt. 94-95 d. lgs. 36/2023*
- Requisiti speciali per la partecipazione alla gara: SOA in categoria **OG2 Classe I** o superiore
- **Il corrispettivo a base di gara è così composto:**

Importo lavori a base di gara ribassabile	Euro	67.909,25
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	16.881,63
Costi per la manodopera non soggetti a ribasso	Euro	77.095,81
TOTALE	Euro	161.886,69

- **CCNL** applicabile è Edilizia.
- **Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso, mediante ribasso unico da applicarsi alla base d'asta ribassabile.
- **Termine per la presentazione delle offerte:** **20 MAGGIO 2024, ORE 12:00;**
- **Modalità di presentazione delle offerte:** La procedura di gara verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma di e-procurement START istituita all'indirizzo web: <https://start.toscana.it/initiatives/list/>
- **Obbligo di previo sopralluogo:** Si
- **Data presunta di consegna dei lavori:** giugno 2024;
- **Termine per l'ultimazione dei lavori:** n. 122 giorni naturali e consecutivi dalla consegna
- **Tipologia di contratto:** Appalto;
- **Suddivisione in lotti:** No
- **Subappalto:** Ammesso;
- **Avvalimento:** Non ammesso in quanto effettuata manifestazione di interesse a fonte della quale



tutti gli OE hanno dichiarato il possesso dei requisiti per partecipare alla procedura.

- **Validità delle offerte:** almeno fino a 180 giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte

- **Prima seduta pubblica di gara:** La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 22/05/2024 ore 10;00 presso la sede operativa della Committente ubicata in via B. Buozzi, 1 – Arezzo.

Tutte le fasi di gara saranno visibili sul portale START, mediante accesso di ciascun operatore. Ciascuna seduta di gara, se necessario, sarà aggiornata o rimandata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul portale <https://start.toscana.it/initiatives/list/>. Con le stesse modalità saranno indicati tutte le date e gli orari delle sedute pubbliche successive alla prima.

- **Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** trattandosi di seduta telematica nessuno sarà ammesso presso la sede della Stazione Appaltante, ma tutti i concorrenti potranno prendere visione delle operazioni di gara e della relativa documentazione tramite la Piattaforma telematica <https://start.toscana.it/initiatives/list/>.

- **Lingua da utilizzare nella procedura:** italiano. Si applicano le previsioni del DPR 445/2000 relativamente ad atti e documenti provenienti da Stati UE o extra UE.

- **Modalità di comunicazione tra Stazione Appaltante e concorrenti:** esclusivamente tramite piattaforma di e-procurement istituita all'indirizzo web <https://start.toscana.it/initiatives/list/>

- **Pubblicazioni:** mediante piattaforma START, <https://start.toscana.it/initiatives/list/>

- **Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso di mediazione:** TAR Toscana Firenze – Via Ricasoli – Tel. 055/267301

- **Presentazione di ricorso:** a norma del D.LGS. 104/2010

- **Data di invio della presente lettera di invito:** 3 maggio 2024.



SEZIONE II – DISCIPLINARE DI GARA

Sezione II.I – Disposizioni generali

1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1.1 la gara si svolge con modalità interamente telematiche

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dal manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.



Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:



- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. ATTI A BASE DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al presente documento (Lettera di invito e disciplinare di gara), i seguenti Allegati:

- A) PTPC;
- B) Codice Etico.
- C) Istanza di partecipazione
- D) Documento di Gara Unico Europeo
- E) Capitolato Speciale di Appalto
- F) Schema di Contratto
- G) Progetto esecutivo

Tutti i documenti di gara saranno accessibili all'indirizzo <https://www.arezzomultiservizi.it/107/ITA/Bandi-Gara> ;

La *lex specialis* di gara si compone dei seguenti documenti, che ne formano parte integrante:

a- documentazione amministrativa:

- Lettera di invito (Sezione I del presente atto);
- Disciplinare di gara (la presente Sezione II);
- PTPC;
- Codice Etico.

b- modulistica da utilizzare per la partecipazione alla gara da inserire nella busta A) - Documentazione Amministrativa del Plico successivamente indicato:

- Allegato 1 "Istanza di partecipazione"



- Allegato 2 "DGUE"

c- documentazione tecnica a disposizione dell'offerente:

Progetto esecutivo composto da

Documento 04	Computo Metrico Estimativo con Relazione
Documento 05	Relazione prestazionale
Documento 06	Capitolato Speciale Appalto
Documento 07	Schema Contratto di Appalto
Documento 08	D.U.V.R.I. con costi della sicurezza

Tutta la documentazione componente il progetto esecutivo è scaricabile al seguente link:

<https://we.tl/t-AgiRnShb2l>

Sarà anche consegnata in apposito supporto digitale al momento dello svolgimento del sopralluogo.

d - modulistica da utilizzare per la partecipazione alla gara da inserire nella busta C) - Offerta Economica del Plico successivamente indicato:

- Allegato 3 "Offerta economica"

3. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

3.1 Comunicazioni

Le comunicazioni avvengono solo in lingua italiana.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, comprese quelle relative a soccorso istruttorio e verifica di anomalia, avvengono tramite la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando la piattaforma di e-procurement e/o l'indirizzo pec fornito in sede di registrazione alla piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico comunicare l'indirizzo esatto e la Stazione Appaltante non è tenuta a verificarlo, legittimamente confidando di poter utilizzare con buon esito quello fornito dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.



In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La Stazione Appaltante, disponendone, può anche effettuare comunicazioni agli altri Operatori Economici (es. mandanti in RTI/ATI) ma ciò non implica il suo obbligo in tal senso, né che il mancato recapito nei loro confronti possa rilevare ai fini della gara, poiché avrà assolto ad ogni onere di legge e *lex specialis* comunicando ai soggetti specifici indicati sopra (mandatario/capofila/consorzio/offerente ausiliato).

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno n. 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno n. 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione sulla piattaforma delle richieste in forma anonima e delle relative risposte. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nel caso di quesiti tardivi, la Stazione Appaltante non è tenuta a provvedere, ma si riserva di dare comunque risposta, se li riterrà discrezionalmente di particolare interesse per tutti i concorrenti. Non si daranno risposte a quesiti telefonici. Non si daranno risposte telefoniche a qualunque tipo di quesito.

Non si daranno risposte su quesiti che abbiano ad oggetto l'interpretazione di norme di legge o regolamentari, potendo la Stazione Appaltante fornire chiarimenti soltanto sui suoi atti.

Non sono ammissibili quesiti che anticipino il contenuto delle offerte: se perverranno, ne determineranno l'esclusione degli operatori che li abbiano presentati.

4. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 è dovuto un contributo pari a euro 18,00.

5. INAMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70 del Codice. Non è ammesso soccorso istruttorio.

Parimenti saranno escluse le offerte che risultino presentate con modalità difformi da quelle prescritte dalla *lex specialis* di gara e tali da determinare la violazione delle previsioni di cui al d.lgs. 36/2023, ovvero idonee a compromettere la segretezza delle offerte medesime, da renderle incomplete o non autosufficienti o non chiare o non univoche o di incerta provenienza.



L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 17 del Codice per 180 giorni successivi alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di differire tale termine.

L'eventuale comportamento del concorrente che intenda svincolarsi dalla propria offerta prima della scadenza dei termini indicati, comporterà sua responsabilità per l'ipotesi di mancata stipula del contratto, in relazione alla quale la Stazione Appaltante potrà chiedere e ottenere il risarcimento dei danni subiti nella misura minima del 2% dell'importo a base di gara. Salvo l'eventuale risarcimento per il maggior danno.

Sezione II.II – Contenuti dell'appalto

6. Oggetto dell'appalto sono i lavori di *“Manutenzione straordinaria di alcuni manufatti del Cimitero Monumentale di Arezzo: paramenti lapidei delle scale di accesso al secondo e Terzo Ripiano del Cimitero – intonaci Prima e Seconda Galleria – copertura e Croce Calvario”.*

Ai fini della emissione del Certificato Esecuzione Lavori i lavori rientrano della Categoria OG2 nella misura del 100%.

7. Mancata suddivisione in lotti

L'appalto non è suddiviso in lotti, in ragione della consistenza unitaria ed integrata di tutte le prestazioni che ne formano oggetto.

8. Termini per l'esecuzione dell'appalto

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite nei modi e nei tempi stabiliti dall'allegato Cronoprogramma.

Ciascun concorrente, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a rispettare detti termini.

I termini sono essenziali. Il mancato rispetto di essi determinerà l'applicazione delle penali previste e consentirà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno del contraente aggiudicatario, con ogni conseguenza di legge, ivi comprese le segnalazioni alle competenti Autorità.

Le penali e le altre sanzioni contrattuali previste per il mancato rispetto dei termini saranno applicate a prescindere dall'eventuale accelerazione che dovesse essere promessa o anche realizzata nelle fasi successive di esecuzione.

9. Proroghe e rinnovi

Non saranno ammesse proroghe dei termini.



In caso di assoluto impedimento insuperabile, in nessun modo connesso con il comportamento dell'esecutore aggiudicatario, che sia idoneo a produrre un ritardo manifestamente incolpevole nell'esecuzione, potrà dare luogo ad eventuali proroghe, per il tempo strettamente necessario al compimento delle opere.

10. Varianti

Ai fini della presentazione delle offerte, non saranno ammesse le varianti migliorative.

In fase di esecuzione, saranno ammesse le sole variazioni contrattuali e varianti compatibili con le previsioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016, che siano disposte dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, tenuto conto della durata dell'appalto, non è prevista alcuna Clausola di revisione prezzi.

11. Subappalto

L'aggiudicatario deve eseguire in proprio i lavori oggetto del contratto.

Non è precluso il ricorso al subappalto, se non nei limiti di legge e imposti dall'oggetto dell'appalto e dalle condizioni di esecuzione.

Il subappalto è consentito nei limiti di legge e comunque in misura non superiore al 50% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

L'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve, pena la non autorizzazione al subappalto:

- dichiarare la propria volontà di ricorrere al subappalto in fase di esecuzione;
- indicare le categorie di lavorazioni e la quota percentuale che intende subappaltare.

In ogni caso, anche per il concorrente che abbia assolto in gara a tutti gli obblighi inerenti la dichiarazione della volontà di subappaltare, in fase di esecuzione il subappalto dovrà comunque come per legge essere autorizzato. A tal fine l'aggiudicatario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione, allegando tutta la documentazione prevista dall'art. 119 comma 5 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché le dichiarazioni e gli impegni contrattuali di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010. La Stazione Appaltante potrà, sussistendone i presupposti di legge, autorizzare il richiesto subappalto e dovrà farlo per iscritto, adempiuti gli obblighi di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023.

Se, in fase di gara, il concorrente non risulterà aver ottemperato, neppure dopo l'eventuale soccorso, correttamente agli obblighi di legge inerenti il subappalto, non sarà di conseguenza escluso, ma gli sarà preclusa in caso di aggiudicazione la facoltà di ricorrere al subappalto. Se, in fase di esecuzione, la Stazione appaltante rileverà l'eventuale esecuzione di prestazioni in regime di subappalto non autorizzato, il contratto di appalto potrà essere risolto in danno dell'appaltatore. Ferme tutte le conseguenze di legge, ivi comprese quelle penali.



Sezione II.III – Concorrenti ammessi e motivi di esclusione

11. Forme di partecipazione

La partecipazione alla presente gara è riservata ai soli concorrenti INVITATI.

Ciascun invitato potrà partecipare da solo (in forma monosoggettiva) oppure come capofila/mandatario (in forma associata o plurisoggettiva, es: ATI/RTI/Consorzio/..).

Ai concorrenti che partecipano in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a. partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b. partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c. partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- d. partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine perentorio che sarà assegnato con la richiesta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a.i.1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far



parte di questi;

a.i.2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

a.i.3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

12. REQUISITI

12.1.1. Requisiti generali e di idoneità professionale e di capacità

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.



12.1.2. Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

12.1.3. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

12.2. REQUISITI SPECIALI, MEZZI DI PROVA E OBBLIGAZIONI AGGIUNTIVE

I concorrenti, oltre ai requisiti generali sopra indicati, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti speciali previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso anche dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

12.2.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

NB L'iscrizione nel Registro delle imprese non è richiesta quando non è dovuta per l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento

12.2.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE

Possesso della seguente categoria SOA in corso di validità: OG2 Classe I o superiore

13. Avvalimento

Si applica l'art. 104 del D. Lgs 36/2023.

14. Subappalto

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione dell'appalto.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale o prevalente esecuzione delle prestazioni principali oggetto del contratto.



L'aggiudicatario e ogni subappaltatore di primo o secondo livello sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto di primo o secondo livello.

Poiché costituiscono strumento elusivo dei limiti di legge al subappalto sono nulli: la cessione del contratto di appalto; l'accordo con cui l'appaltatore affida a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate o la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

NB: Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circ. Min. Fin. n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'Allegato A alla legge 28 dicembre 2001 n. 448;

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

L'aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, entro i limiti di cui sopra, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:



- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico motivi di esclusione;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l'appaltatore intende subappaltare.

L'aggiudicatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti generali e speciali. La stazione appaltante verifica la dichiarazione. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 come per legge. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto come per legge. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, come per legge. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto sub a), b), c), d) l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- i) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;



ii) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

iii) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che ricorre al subappalto o al cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alla stazione appaltante i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.



Sezione II.IV – Modalità di partecipazione

15. Previo sopralluogo

Nessun concorrente potrà essere ammesso alla gara se non risulterà aver effettuato un sopralluogo presso l'immobile oggetto dell'intervento, nei modi prescritti, entro la data del 15 maggio 2024.

Il sopralluogo obbligatorio potrà essere effettuato solo in presenza del personale della Stazione Appaltante e dovrà avvenire nei giorni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

A tal fine gli operatori economici interessati dovranno richiedere un appuntamento inoltrando la relativa richiesta a mezzo PEC all'indirizzo: appalti@pec.arezzomultiservizi.it

Dovranno, contestualmente alla richiesta, indicare i dati identificativi dell'operatore economico a favore del quale sarà effettuato il sopralluogo, nonché nome e cognome e dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La risposta sarà data tramite PEC, garantendo adeguato preavviso ove possibile e comunque nel rispetto delle date sopra indicate.

Nel caso in cui l'operatore che ha effettuato/delegato il sopralluogo partecipi poi in forma plurisoggettiva, dovrà avere cura di raccogliere la delega al medesimo soggetto incaricato di effettuarlo, da parte di tutti gli operatori coinvolti, cosicché all'atto della presentazione dell'offerta tutti e ciascuno risultino, suo tramite, aver effettivamente adempiuto al relativo onere.

All'atto del sopralluogo sarà redatto un verbale che sarà conservato dal RUP ai fini della successiva ammissione degli operatori economici alla gara, i quali ne potranno richiedere ed ottenere copia.

La medesima persona fisica non potrà validamente effettuare il sopralluogo per conto di più di un concorrente.

Nel caso in cui il sopralluogo non sia effettuato direttamente dal professionista persona fisica o dal legale rappresentante (o procuratore) delle eventuali persone giuridiche (es. società/consorzi...), dovrà essere effettuato da una persona da essi delegata in forma scritta, per la quale risulti documentato un effettivo e stabile legame con il delegante (rapporto di lavoro subordinato, collaborazione su base annuale in via continuativa, ...), tale da escludere che possa esservi equivalente rapporto con uno o più degli altri concorrenti. L'omissione del sopralluogo sarà motivo di esclusione, costituendo la previa visione dei luoghi una condizione imprescindibile per la formulazione di un'offerta seria e consapevole. Di conseguenza, non sarà ammesso alcun tipo di soccorso istruttorio per l'omesso previo sopralluogo. Potendosi invece eventualmente disporre il soccorso nei limiti di legge, relativamente alla documentazione attestante i legami tra il delegato e il concorrente.



16. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura negoziata sottosoglia, non è richiesta l'allegazione di alcuna garanzia provvisoria.

17. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e in generale tutta la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 20 maggio 2024 a pena di irricevibilità e comunque di esclusione, non sanabile. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



19. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta economica.**

Ciascun concorrente ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'esito del caricamento della documentazione e dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica sono predisposte dai concorrenti in lingua italiana, utilizzando i modelli forniti dalla Stazione Appaltante e che trovano a disposizione nella Piattaforma.

L'offerta vincola il concorrente per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la



sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

20. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica. Il soccorso è attivato dalla stazione appaltante, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel qual caso essa lo acquisisce direttamente. Con l'attivazione del soccorso la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione amministrativa, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. NB la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile solo mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. NB non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Si precisa che non sono sanabili le carenze sostanziali che costituiscono motivo di inammissibilità del concorrente o dell'offerta; a titolo esemplificativo:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati



documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente Disciplinare.

Entro il termine inderogabile indicato dalla stazione appaltante con l'attivazione del soccorso, e decorso inutilmente il quale il concorrente sarà escluso, debbono essere rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio che gli viene indicato e in ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

21. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- A) Istanza di partecipazione
- B) Documento di Gara Unico Europeo
- C) Capitolato Speciale di Appalto
- D) Schema di Contratto
- E) PASSOE
- F) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

21.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello 1- Istanza di partecipazione

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:



1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. 76/20;
5. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'Art. 22.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- ⇒ dal concorrente che partecipa in forma singola;
- ⇒ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- ⇒ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- ⇒ nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione



richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al [Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.](#)

21.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019



Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

21.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- il PASSOE dell'ausiliaria,
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento.

21.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

α.1.α. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

α.1.β. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

22. SCHEMA DI CONTRATTO – DISCIPLINARE DI INCARICO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Gli Allegati 4 e 5 devono essere prodotti, con sottoscrizione in calce per presa visione e accettazione, in quanto recano le previsioni contrattuali che ciascun concorrente si obbliga ad accettare e rispettare, nel caso di aggiudicazione a suo favore e stipula



23. PASSOE

Attenendosi alle disposizioni della medesima ANAC, ciascun concorrente dovrà acquisire il PASSOE ai fini della successiva acquisizione in gara e per la verifica dei requisiti attestati.

La stampa del PASSOE dovrà essere prodotta tra la documentazione amministrativa.

24. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica, sottoscritta digitalmente da tutti i membri dell'operatore economica, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE da applicarsi alla base d'asta ribassabile, del quale verranno presi in considerazione le cifre intere e i decimali fino al secondo

Per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nell'offerta economica si intende compresa e compensata ogni spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, ogni servizio, l'intera manodopera, ogni trasporto, per dare le forniture nel modo prescritto e secondo le migliori regole d'arte sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Se, in fase di esecuzione, l'Appaltatore lamenterà la insufficienza del corrispettivo contrattuale per l'acopertura di tutti i costi e oneri a suo carico, anche ove fossero i costi aziendali per manodopera e sicurezza, si dovrà operare una nuova valutazione di congruità/anomalia della sua offerta, potendosi in autotutela escluderlo anche ora per allora, con conseguente risoluzione in suo danno.

In nessun caso si darà luogo a incrementi nel suo corrispettivo per simili ragioni.

La Committente dovrà (nei casi previsti dalla legge) e potrà (in ogni caso) assoggettare a verifica di congruità/anomalia ogni offerta.

In tale evenienza, valuterà discrezionalmente la congruità (e affidabilità quindi) dell'offerta complessivamente intesa.

Ai concorrenti potrà essere richiesta l'analisi prezzi e dovranno dimostrare che l'Appalto è effettivamente realizzabile, nonostante il ribasso da essi stessi offerto, senza pregiudizio per qualità, tempi e sicurezza, e senza maggiorazione di costi.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o prive di ribasso.

25. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ DELL'OFFERTA ECONOMICA

Non sono ammissibili offerte economiche:

7. recanti rialzo sul prezzo a base d'asta
8. condizionate, o incerte, o oscure
9. anomale in quanto eccessivamente basse (secondo le previsioni di legge)
10. formulate in violazione di norme e/o obblighi di legge (ivi compresi quelli di cui all'art. 30 del



Codice)

11. di provenienza incerta

12. che provengano da concorrenti non ammessi o non ammissibili alla gara.

Sezione II.V – Svolgimento della gara

26. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso: a favore del concorrente che avrà presentato la prima migliore offerta non anomala, intendendosi come migliore quella che presenterà il maggiore ribasso unico percentuale sulla base d'asta ribassabile, quindi il minor prezzo, e per non anomala quella non meritevole di esclusione secondo le previsioni di legge e del presente Disciplinare sull'anomalia.

Potranno essere individuate (come offerte che appaiono anormalmente basse) tutte le offerte per le quali il RUP ritenga necessario valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità, in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati.

Tali elementi specifici potranno riguardare:

- i costi di approvvigionamento dei materiali
- i tempi di esecuzione
- l'utile di impresa
- le attrezzature e dotazioni strumentali (tipo, quantità, etc.)

27. OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara ha luogo il giorno 22 maggio 2024 ore 10,00

Ogni altra seduta di gara si svolge successivamente e la Stazione Appaltante ne pubblica data e orario sulla Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate a:

- esame della documentazione amministrativa;
- valutazione delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di pubblicità delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza, garantendo altresì la riservatezza e la protezione da adulterazione della documentazione di gara. Si ricorda che, trattandosi di sedute pubbliche telematiche, i concorrenti non sono ammessi a partecipare personalmente presso la stazione appaltante, ma hanno la



possibilità di visualizzare, non appena pubblicati on-line, tutti i dati e le informazioni relative alla gara e alle sedute.

La Stazione Appaltante ha stabilito di NON ricorrere all'inversione procedimentale e quindi si procede come segue:

- apertura della documentazione amministrativa e esame completo della stessa;
- ammissioni ed esclusioni sulla base delle attestazioni rese dai concorrenti;
- apertura delle offerte economiche;
- valutazione delle offerte economiche;
- compilazione della graduatoria di gara;
- individuazione e verifica delle eventuali offerte anomale, ed eventuali esclusioni;
- proposta di aggiudicazione a favore del primo in graduatoria;
- verifica sul possesso dei requisiti attestati dal primo in graduatoria;
- approvazione della proposta e aggiudicazione a favore del primo (se non ricorrono motivi ostativi);
- scorrimento della graduatoria e compimento delle medesime attività fino a individuare il concorrente aggiudicatario (in caso di esclusione del primo).

NB: l'eventuale esclusione di uno o più concorrenti successiva alla proposta di aggiudicazione non comporta ricalcolo della soglia di anomalia.

28. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esame della documentazione amministrativa consiste nelle operazioni compiute dal RUP di seguito elencate:

- leggere le previsioni del disciplinare di gara sulla documentazione amministrativa
- controllare la completezza e adeguatezza della documentazione amministrativa presentata
- controllare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare
- controllare la rituale attestazione dei requisiti generali e speciali
- attivare se necessario la procedura di soccorso istruttorio
- ammettere/escludere i concorrenti.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.



29. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La valutazione delle offerte economiche consiste nelle operazioni compiute dal di seguito elencate:

- leggere le previsioni del disciplinare di gara sul criterio di aggiudicazione e di valutazione delle offerte
- controllare la completezza e adeguatezza di ciascuna offerta presentata
- ammettere le offerte ammissibili ed escludere le altre
- valutare le offerte
- predisporre di conseguenza la graduatoria di gara

Aggiudicandosi con il criterio del prezzo più basso, non è necessaria la nomina di una commissione giudicatrice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino esattamente lo stesso ribasso offerto, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato prima nella graduatoria.

Sono escluse le offerte:

- parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- inammissibili in quanto sussistono gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- inammissibili in quanto in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- inammissibili per altre previsioni espresse di legge o del disciplinare di gara.

Art. 30 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono sottoposte a verifica di anomalia su decisione del RUP, tutte le offerte che in base a elementi specifici, secondo le previsioni di cui al precedente art. 11, paiono eccessivamente basse le offerte che il RUP ritiene di assoggettare a verifica, perché in base a elementi specifici paiono eccessivamente basse.

Qualora la prima migliore offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, già in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, al fine di accelerare l'eventuale verifica di anomalia. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.



Per la verifica di anomalia il RUP richiede al concorrente la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute di maggiore rilievo/criticità. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminati i giustificativi forniti dall'offerente, ove li ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

31. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o sopravvengano motivi di impossibilità di realizzazione dell'appalto anche in ragione del venir meno delle adeguate coperture economico-finanziarie, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede in ogni caso all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione essendo disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a scorrere la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati ma NON si ricalcola la soglia di anomalia.

Il contratto è stipulato, entro 30 giorni dalla aggiudicazione, a pena di nullità in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del Codice e come da suo Allegato I.1 articolo 3 comma 1 Lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del d.lgs. 82/2005, mediante scrittura privata, o anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Reg. UE 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Il capitolato, richiamato nell'invito, fa parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il contratto è in bollo, il bollo è a carico dell'aggiudicatario.



L'importo del bollo è quello di cui all'Allegato I.4 al Codice ed è pari a Euro 120,00.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

32. GARANZIA DEFINITIVA, FIDEIUSSIONI E POLIZZE

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo massimo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106 comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di



conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture o dei servizi di manutenzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

33. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.



In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

34. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice etico di questa stazione appaltante.

35. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSI

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente lettera di invito ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

36. DEFINIZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Arezzo ed è esclusa la competenza arbitrale.

37. TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a)** titolare del trattamento è la società Arezzo Multiservizi srl ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec info@pec.arezzomultiservizi.it tel. 0575/21178 mail info@arezzomultiservizi.it, fax 0575/324433;
- b)** il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Quality Management srl ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: tel. 0577 630301, mail info@qmsrl.it;
- c)** il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d)** le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e)** l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;



f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società Arezzo Multiservizi srl implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile Unico Progetto
Elena Graverini